



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ARGENTA E I
SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE PROMOSSE DAI SETTORI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 270 del 20/11/2000

- Modificato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 215 del 15/11/2005,

**REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ARGENTA E SINGOLI
VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOLIDARISTICHE PROMOSSE DAI SETTORI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

INDICE

ART. 1	1
ART. 2	2
ART. 3	2
ART. 4	2
ART. 5	2
ART. 6	3
ART. 7	3
ART.8	3
ART. 9	3
ART. 10	3
ART. 11	3
ART. 12	4
ART. 13	4

ART. 1

1. Il Comune di Argenta volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito con atto n. 270 del 20.11.2000 secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 20.04.1998.

2. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:

- a) assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap);
- b) assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali B semiresidenziali (con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap);
- c) assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane disabili, persone con gravi problemi di salute e prive di una rete parentale o amicale;
- d) sorveglianza presso le strutture scolastiche nella fase di entrata, uscita e custodia degli alunni;
- e) sorveglianza, custodia e pulizia presso strutture a valenza sociale, ricreativa e/o culturale per meglio adeguare l'accesso alle esigenze dell'utenza;
- f) sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e / o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo culturale, folkloristico;
- g) collaborazione alla creazione di opere destinate al la collettività riferite agli interventi proposti e realizzati dai singoli settori del Comune.

h) accompagnamento sugli scuolabus degli alunni della scuola per l'infanzia.

3. Le attività di cui sopra sono puntualmente individuate attraverso progetti di intervento dai singoli Settori dell'Amministrazione Comunale che curano la realizzazione degli interventi e lo. forma di rapporto da instaurare con i singoli volontari.

ART. 2

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività. che possono comportare rischi di particolare gravità.

ART. 3

1. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con Organizzazioni di volontariato, o Associazioni di promozione sociale, o Cooperative Sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza o indisponibilità di tali soggetti sul territorio comunale o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 4

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per una o più delle attività di cui all'art. 1, si coordinano con il Responsabile del Settore che ha proposto il progetto e al quale compete:

- a) accertare direttamente che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte correttamente e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso le modalità previste all'atto di predisposizione del progetto.

2. All'inizio delle attività il Responsabile del settore concorda con i volontari i programmi operativi per la realizzazione dell'attività.

ART. 5

1. Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire concrete occasioni di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività.

ART. 6

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. Devono impegnarsi; inoltre, a comunicare tempestivamente al Responsabile del settore le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

ART. 7

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e sul rapporto di collaborazione,

2. L'Amministrazione Comunale garantisce ai volontari inseriti nelle attività la copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART.8

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Amministrazione si impegna, pertanto, a rimborsare ai volontari esclusivamente le spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

3. Al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.

ART. 9

1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione Comunale non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 10

1. L'elenco di cui all'art. 1, può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.

ART. 11

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche debbono essere provvisti di cartellino identificativo fornito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12

1. All'atto dell' instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione Comunale e i singoli volontari, questi e il responsabile del settore che ha proposto il progetto, sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'Amministrazione

- definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connesso al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- la dichiarazione che le prestazioni non sostituiscono quelle di lavoratori dipendenti e autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari;
- l'assunzione delle spese relative all'assicurazione dei volontari;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal regolamento;

b) per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il Responsabile del settore, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essere disponibile alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell' ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

ART. 13

1. Presso l'ufficio Servizi Sociali è istituito l'elenco dei volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dal Comune di Argenta.

2. Nell'elenco vengono iscritte, su loro richiesta, le persone di età superiore ai diciotto anni che intendono svolgere attività di volontariato nell'ambito del territorio comunale.

3. Nell'elenco sono indicate:

a) le generalità complete del volontario;

b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intende collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;

c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco dei volontari.